DECRETO LEGGE 41/2021 "SOSTEGNI" - Nuovo contributo a fondo perduto a favore imprese e professionisti

Con l'articolo 1 del Decreto Sostegni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 marzo 2021 e entrato in vigore il giorno successivo (23 marzo 2021), viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di determinati soggetti economici, colpiti in maniera più rilevante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, di seguito si riportano i contenuti del provvedimento.

SOGGETTI A CUI SPETTA IL CONTRIBUTO

Soggetti titolari di partita IVA, residenti in Italia o che sono stabiliti in Italia, che svolgono attività di impresa, di lavoro autonomo oppure producono reddito agrario, come previsto dall'art. 32 del TUIR.

SOGGETTI ESCLUSI DALL'AGEVOLAZIONE

Sono esclusi dall'accesso al contributo:
- i soggetti che hanno cessato l'attività prima del 23 marzo 2021,
- i soggetti che hanno iniziato o inizieranno l'attività dal 24 marzo 2021 in poi (tranne nel caso di eredi che siano succeduti, a persone fisiche decedute, nello svolgimento delle attività)
- gli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR,
- i soggetti di cui all'art. 162-bis del TUIR (intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria)

REQUISITI NECESSARI PER L'ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE

Per poter accedere all'agevolazione i soggetti di cui sopra devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) per gli esercenti attività di impresa e/o di lavoro autonomo aver conseguito ricavi, di cui all' art. 85 comma 1 lettera a) e b) del TUIR o compensi di cui all'art. 54 comma 1 del TUIR, **non superiori a 10 milioni di euro (senza effettuare il ragguaglio ad anno)**, nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del provvedimento (per i soggetti "solari" trattasi dell'anno 2019), per i titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 del TUIR, il suddetto limite va verificato rispetto al volume d'affari prodotto, sempre nel periodo d'imposta di cui sopra (2019). Nel caso di svolgimento di più attività, ai fini della verifica del superamento o meno del limite di 10 MILIONI di euro va considerato la sommatoria di tutti gli elementi su richiamati prodotti.

b) per tutti gli operatori summenzionati, aver ottenuto, nel 2020, un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi, ottenuto nel 2019. ***(ATTENZIONE !!! Secondo il contenuto del decreto, tale requisito non è comunque rilevante per i soggetti che hanno iniziato l'attività dal 1° gennaio 2019).***

NB. A titolo esemplificativo, concorrono alla formazione dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi da cui poi desumere la media mensile:

- tutte le fatture emesse (al netto dell'IVA) con data effettuazione dell'operazione compresa tra l'1/1 e il 31/12/2019 e tra l '1/1 e il 31/12/2020 (comprese quelle di cessione dei beni ammortizzabili);
- le note di variazione emesse ai sensi dell'art. 26 del dpr 633/72 aventi data compresa tra 1/1 e 31/12/2019 e tra 1/1 e 31/12/2020;
- l'ammontare globale dei corrispettivi al netto dell'IVA delle operazioni effettuate nel 2019 e nel 2020;
- ecc. ecc.

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

La base di calcolo del contributo è la differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019 e quello del 2020. La misura del contributo spettante è pari al ad una percentuale, che va dal 60% al 20%, applicata alla citata differenza.

La percentuale da utilizzare è differenziata a seconda dell'ammontare dei ricavi e compensi (non ragguagliati ad anno) prodotti dai soggetti economici interessati nel secondo periodo d'imposta antecedente quello di entrata in vigore del decreto (in genere il 2019), secondo i seguenti criteri:

• 60% della differenza tra la media mensile del fatturato 2019 e quello 2020, per chi, nel 2019, ha conseguito ricavi o compensi inferiori a 100.000 euro,

• 50% della differenza tra la media mensile del fatturato 2019 e quello 2020, per chi, nel 2019, ha conseguito ricavi e/o compensi fra 100.000 e 400.000 euro,

• 40% della citata differenza, per chi, nel 2019, ha conseguito ricavi e/o compensi fra 400.000 e 1 milione di euro,

• 30% della citata differenza, per chi, nel 2019, ha conseguito ricavi e/o compensi fra 1 e 5 milioni di euro

• 20% della citata differenza, per chi, nel 2019, ha conseguito ricavi e/o compensi fra 5 e 10 milioni di euro

I soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dall'1/1/2019 dovranno anch'essi determinare la differenza tra i fatturati medi mensili prodotti nei periodi 2020 e nel 2019 , facendo un calcolo particolare se hanno iniziato l'attività nel corso del 2019, e nel caso in cui riscontrassero una riduzione di almeno il 30 % del fatturato medio 2020 rispetto a quello 2019, potranno determinare il contributo come riportato sopra, altrimenti fruiranno contributo nella misura minima spettante.

CONTRIBUTO MASSIMO/MINIMO SPETTANTE

Il contributo a fondo perduto calcolato come riportato sopra non potrà comunque superare i 150.000 EURO per soggetto economico, mentre l'ammontare minimo del contributo spettante è pari a 1.000 EURO per le persone fisiche e 2.000 EURO per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

MODALITA' DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO

La richiesta del contributo, da parte di ciascun soggetto economico, dovrà essere effettuata attraverso apposita istanza da presentare in via telematica, anche attraverso intermediari preventivamente delegati alla consultazione del cassetto fiscale o alla consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici per conto degli stessi (o appositamente delegati a spedire solamente l'istanza), **da effettuarsi dal 30 marzo 2021 e fino al 28 maggio 2021,** periodo nel quale sarà attiva la procedura di trasmissione di tale richiesta nel sito dell'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia a ricezione avvenuta della istanza rilascerà una **ricevuta di presa in carico** poi, eseguiti i controlli del caso, utilizzando i dati in suo possesso riguardanti il soggetto richiedente, all'esito positivo degli stessi, rilascerà una **comunicazione di accoglimento della richiesta** che darà il via, materialmente, alla fase di erogazione del contributo.

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Attraverso una scelta irrevocabile del soggetto beneficiario, espresso nella citata istanza, l'intero ammontare del contributo a fondo perduto spettante sarà erogato dall'Agenzia delle Entrate:

- mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato obbligatoriamente al beneficiario, di cui dovrà essere fornito l'IBAN all'interno della istanza di cui sopra,

oppure,

- mediante il riconoscimento di un credito d'imposta di pari valore, non cedibile a terzi, da utilizzare in compensazione tramite modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate

IRRILEVANZA FISCALE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

La norma istitutiva prevede anche stavolta che il l contributo in questione è irrilevante ai fini della determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP.

REGIME SANZIONATORIO

Successivamente all'erogazione del contributo l'Agenzia delle Entrate procede al controllo dei dati dichiarati ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA nonché ai dati delle dichiarazioni IVA.

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l'Agenzia procederà al recupero della parte del contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'art. 13 comma 5 del d.lgs. 471/97 (con un min del 100% e un max del 200% del contributo non spettante) e gli interessi. Resta ferma, ricorrendone i presupposti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 316-ter del Codice Penale (per indebita percezione di erogazioni a danno dello STATO).

DISPOSIZIONI UE

Il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, **e successive modifiche e integrazioni.**

CNA RAVENNA attraverso gli operatori della sua società di servizi, effettuerà le verifiche della spettanza del contributo a fondo perduto per tutti i soggetti economici, assistiti, che hanno in essere il servizio di tenuta contabilità e di consulenza fiscale, inviterà i soggetti individuati alla predisposizione e all'invio della citata istanza entro i termini previsti. Invita inoltre tutti gli associati interessati a saperne di più sull'argomento per verificare la spettanza dell'agevolazione, ecc. ecc. a chiamare l'ufficio CNA di riferimento per un appuntamento